



**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,  
RURALE E DELLA PESCA  
ARSARP**

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

Al Ministero della transizione ecologica,  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo,  
via C. Colombo 44, 00147 Roma  
c.a. Silvia Terzoli - tel. 0657225074 –  
[cress@pec.miniambiente.it](mailto:cress@pec.miniambiente.it)  
[va@pec.miniambiente.it](mailto:va@pec.miniambiente.it)  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)  
[terzoli.silvia@mite.gov.it](mailto:terzoli.silvia@mite.gov.it)

e p. c.

*a Tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati:*

ARPA Molise  
Via Ugo Petrella  
86100 Campobasso  
[arpamolise@legalmail.it](mailto:arpamolise@legalmail.it)

Regione Molise  
Dipartimento II  
Servizio tutela e Valutazioni Ambientali  
Via Nazario Sauro, 1  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Provincia di Campobasso  
[provincia.campobasso@legalmail.it](mailto:provincia.campobasso@legalmail.it)

Al Comune di Rotello  
[comunerotello-cb@pec.leonet.it](mailto:comunerotello-cb@pec.leonet.it)

Alla Regione Molise II Dipartimento  
Servizio Fitosanitario Regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna  
e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Regione Molise IV Dipartimento  
Servizio Pianificazione  
e Gestione Territoriale e Paesaggistica - Tecnico delle costruzioni  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Regione Molise IV Dipartimento

Servizio Geologico  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Regione Molise  
Servizio Programmazione Politiche Energetiche  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

Alla Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

Alla Regione Molise II Dipartimento  
Servizio Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)


Alla Regione Molise II Dipartimento  
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e marittime, Idrico Integrato  
[regionemolise@cert.regione.molise.it](mailto:regionemolise@cert.regione.molise.it)

**OGGETTO:** [ID: 8221] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrofotovoltaico denominato "Verticchio", della potenza pari a 63,63 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB). Proponente: SONNEDIX SANTA CHIARA S.r.l. "Osservazioni"

In riferimento al progetto in oggetto


### Si osserva e si comunica che

L'area indicata è fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. In particolare le aree agricole interessate dal progetto sono aree agricole vocate a produzioni D.O.P. come dimostrato nella carta seguente:



Più in particolare si tratta di un' area di particolare pregio anche per la produzione di grano duro che va ad alimentare una delle filiere più importanti della Regione Molise.

Le aree interessate dal progetto, poi, oltre ad essere assoggettate a disciplinari di qualità sono anche caratterizzate **da un'elevata capacità d'uso del suolo:**



Si tratta di un impianto presentato come Agrivoltaico ma che ha tutte le caratteristiche di un **“fotovoltaico a terra su terreno agricolo fertile”**, non c'è evidenza della parte agricola.

Sarebbe opportuno incentivare il fotovoltaico sui tetti delle strutture agricole e non a terra sui terreni fertili come tra l'altro indicato nel piano energetico della Regione Molise che ne consiglia l'installazione solo nelle discariche e nelle cave dismesse.

Nel progetto in esame si perderebbero decine di ettari di coltivazioni a grano duro, di cui siamo altamente deficitari, a ridosso di una delle aree di maggior pregio agricolo del Molise. Il tutto mentre aumenta il numero di nuove generazioni di agricoltori che cercano proprio la disponibilità di terra per realizzare il proprio futuro e si vedono sottrarre questa opportunità. **Se la Regione MOLISE dovesse perdere tutto questo capitale fondiario si realizzerà un danno per il territorio e per la produzione agricola**, un impatto negativo per il paesaggio rurale, un'alterazione del mercato fondiario, il colpo di grazia alla biodiversità, riducendo la presenza dell'imprenditoria agricola.

Inoltre, come è possibile che su un totale concedibile regionale di 500 MW e su 136 comuni presenti in Regione, circa 200 MW (pari alle richieste inoltrate ad oggi) sono ubicati nell'agro di un solo comune, Rotello. L'effetto cumulo deve essere tenuto in considerazione. Urge attenzionare le potenzialità agricole di quell'area, privilegiando per il fotovoltaico siti meno vocati a colture di pregio, evitando di andare a danneggiare fette così ampie di territorio causando la perdita di suolo fertile.

Il suolo fertile di quell'area rappresenta un'entità fisica “finita” e non riproducibile pertanto non è possibile compensarne la perdita. Il consumo di suolo rappresenta quindi una perdita

irreversibile non compensabile e difficilmente mitigabile come anche “La Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo – COM (2010)672/5” ha messo in evidenza identificando tre obiettivi strategici su cui noi, più di altri, dovremmo tendere:

**1. Preservare il potenziale di produzione alimentare dall’UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050;**

**2. Sostenere le comunità agricole la cui gestione attiva delle risorse naturali mediante l’agricoltura costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l’adeguamento al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti;**

**3. Preservare la vitalità delle comunità rurali in considerazione del fatto che una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un’incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici. E’ interessante notare come, se da un lato il cambiamento climatico influirà negativamente sulle rese delle produzioni agricole, l’aumento della popolazione globale invece determinerà una crescita significativa della richiesta di prodotti alimentari negli scenari futuri: risulta quindi evidente quale sia l’importanza strategica della conservazione dei suoli ad uso agricolo.**

Quello che va in scena quindi, sempre più di frequente, è un’idea distorta di uso del “SUOLO FERTILE”, che come già detto è una risorsa finita e non replicabile.

Pertanto nella Valutazione di Impatto Ambientale bisogna tener conto che verrebbero sottratti suoli tra i più fertili della Regione Molise. La difesa di tali suoli andrebbe fatta anche nel rispetto della seguente normativa nazionale e regionale:

**Art. 12 comma 7 del D.Lgs n. 387/2003** che prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici ma “**nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo**” (le superfici interessate sono assoggettate a vario titolo a “sostegni nel settore agricolo” in quanto assoggettate a fascicoli aziendali ed ai relativi aiuti erogati in Molise da AGEA )

**Allegato 3 paragrafo 17 punto f) del Decreto 10 settembre 2010** – Criteri per l’individuazione di **AREE non idonee** – [...]le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, **caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;** [...] (punto richiamato anche all’art. 31 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77);

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante “Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione”, dove al punto 7.8.1 “Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise “per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] **esclusione totale dell’installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.).**

**PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar; Dicembre 2019)** “.....**a pag. 56** descrive l’approccio da seguire nell’individuazione dei siti per le concessioni che deve essere : “*ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della*

significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale;

**Art. 20 punto 3 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199** Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. “ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, **ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili**, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.”

Va infine evidenziato che nella materia di cui trattasi «il legislatore statale ha trovato un punto di equilibrio» tra **valori costituzionali “potenzialmente antagonisti”**, nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La norma richiamata è volta, da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili quindi non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree, e, dall'altro lato, a evitare **che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica e agricola del territorio**. Tra i criteri localizzativi dettati in sede statale, l'art. 12, comma 7, della già citata Legge n. 387 del 2003, stabilisce che **“nell'ubicazione in zone agricole di impianti di produzione di energia elettrica si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”**.

Inoltre, nell'accezione in cui l'istante qualifica il progetto come agro-voltaico, a nostro avviso non può essere considerato tale in quanto non c'è coerenza con le Linee Guida in materia di Impianti Agro-voltaici (LGIA), in particolare il rispetto dei seguenti punti:

- [...] **Soggetto A:** *Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i proccosti di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. In tal caso, è ipotizzabile il mantenimento dell'attività agricola prevalente ai fini PAC. Ciò può essere accertato verificando che il fatturato dell'energia prodotta (che si configura come attività connessa, cioè complementare ed accessoria alla produzione agricola principale) non superi il valore della produzione agricola, affinché venga mantenuto lo status di imprenditore agricolo, nel rispetto della normativa vigente in tema di definizione della figura dell'imprenditore agricolo e delle attività agricole (D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)*

- **Soggetto B:** *Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agro-voltaico. Le imprese agricole saranno interessate a utilizzare quota parte dell'energia elettrica prodotta per i propri cicli produttivi agricoli, anche tramite realizzazione di comunità energetiche. Anche in tal caso, come nel precedente, è ipotizzabile che gli imprenditori agricoli abbiano interesse a mantenere l'attività agricola prevalente ai fini PAC. [...]* (Pag. 29 LGIA)

- [...] A.1 *Superficie minima per l'attività agricola - Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agro-voltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell'attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. Tale condizione si verifica laddove l'area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell'impianto agro-voltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la **renda significativa rispetto al concetto di "continuità"** dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021)[....] (pag. 20 LGIA)*

- [...] D.2) *la continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate [...]. (Pag. 25 delle LGIA)*

- *Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo **di valore economico più elevato**" (Pag. 23 LGIA).*

Tutto ciò premesso, in conclusione, si può affermare che, dall'analisi condotta è emerso che l'impatto complessivo delle opere che si intende realizzare è pienamente **incompatibile** con la capacità di carico dell'ambiente dell'area analizzata, pertanto, con la presente si chiede a codesta Amministrazione di tener conto nella procedura di VIA, di tutti gli elementi sopra citati, in quanto la notevole **sottrazione di suolo fertile determinerebbe, a nostro avviso, "un impatto ambientale significativo e negativo sull'area"**

L/P

Il Dirigente

Gino Cardarelli